

Seminario

«Le principali novità in materia di lavori pubblici»

Cagliari, 3 luglio 2015

**Legge n. 11 del 2015, di conversione, con
modificazioni, del decreto legge n. 192/2014, c.d.
decreto “Milleproroghe”**

Legge n. 11 del 2015, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 192/2014, c.d. decreto “Milleproroghe”

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015 la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, c.d. decreto “Milleproroghe”, entrata in vigore il 1° marzo u.s..

L'articolo 8, commi 3 e 3-bis, introduce importanti novità in materia di anticipazione del corrispettivo d'appalto.

Infatti, il comma 3 della disposizione in commento, come modificato in sede di conversione in legge, interviene sull'articolo 26-ter del decreto n. 69/2013, c.d. decreto "del Fare" **prorogando ulteriormente al 31 dicembre 2016** la possibilità, per gli aggiudicatari degli appalti di lavori pubblici, di ottenere **l'anticipazione del 10%** del corrispettivo d'appalto (già prorogata dal testo del decreto Milleproroghe al 31 dicembre 2015).

Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento che saranno avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe, e fino al 31 dicembre 2015, **l'anticipazione sarà elevata fino al 20%.**

Sul punto, si vuole ricordare che l'anticipazione costituisce **una misura obbligatoria**, e quindi dovuta dalle stazioni appaltanti, a prescindere da una espressa previsione negli atti di gara.

L'obbligatorietà dell'anticipazione è stata, peraltro, confermata anche dall'A.N.AC (vedi Bandi tipo 2)

Legge n. 11 del 2015, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 192/2014, c.d. decreto “Milleproroghe”

Centrali di committenza dei comuni non capoluogo

I commi 3-ter e 3-quater del medesimo articolo 8 intervengono sulla disciplina delle centrali di committenza dei Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’articolo 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, mediante la proroga dei termini di entrata in vigore stabiliti dall’articolo 23-ter del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

L’articolo 23-ter, infatti, aveva già differito i termini per la centralizzazione delle procedure di acquisizione dei Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 33, comma 3-bis, al 1° gennaio 2015 per beni e servizi ed al 1° luglio 2015 per i lavori.

Con la conversione del decreto Milleproroghe, il termine risulterà unico per le acquisizioni di beni, servizi e forniture, e viene differito al 1° settembre 2015.

Tali previsioni non si applicano, comunque, alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe, per espressa previsione del successivo comma 3-quater; ciò in quanto il legislatore ha inteso far salve le gare che siano già state avviate mediante centrali di committenza da parte dei Comuni interessati dalla norma.

...Segue...

La questione degli oneri della sicurezza

La questione degli oneri della sicurezza

Art. 86 comma 3-bis

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al **COSTO RELATIVO ALLA SICUREZZA, IL QUALE DEVE ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATO E RISULTARE CONGRUO RISPETTO ALL'ENTITÀ E ALLE CARATTERISTICHE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE**

Art. 87, comma 4

....Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, CHE DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATI NELL'OFFERTA E RISULTARE CONGRUI RISPETTO ALL'ENTITÀ E ALLE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE**

PARTE DELLA GIURISPRUDENZA RITIENE CHE ANCHE PER I LAVORI SUSSISTA UN OBBLIGO DI INDICAZIONE PREVENTIVA IN OFFERTA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI DA OTTEMPERARE A PENA DI ESCLUSIONE

La questione degli oneri della sicurezza

BANDO TIPO 2

NON ESISTE UN OBBLIGO NORMATIVO DI INDICAZIONE PREVENTIVA PER I LAVORI

E' comunque LEGITTIMA L'EVENTUALE RICHIESTA DELLA S.A. finalizzata ad acquisire ex ante una informazione necessaria ad effettuare la verifica di congruità delle offerte

Indicazione NON PUÒ ESSERE CHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE perché violerebbe la tassatività delle cause di esclusione

La richiesta di indicazione può anche avvenire direttamente in sede di verifica di congruità

DOCUMENTO ANCE-ITACA «VERIFICA DI CONGRUITÀ DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI NEI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI» *(approvato da Conferenza Regioni e Province Autonome 19/2/2015)*

Condivide impostazione Bando tipo

S.A deve richiedere indicazione preventiva chiaramente in bando, ma NON A PENA DI ESCLUSIONE, potendo essere integrata in sede di verifica anomalia

E' INAPPLICABILE NEI CASI DI ESCLUSIONE AUTOMATICA offerte anomale

Elabora un **METODO PER INDIVIDUARE IL VALORE** da considerare **CONGRUO**

Elabora delle **TABELLE DI GIUSTIFICATIVI** (esemplificativi) da far riempire al concorrente in sede di verifica di congruità

Specifica **che in caso di incongruità degli oneri aziendali non scatta in automatico l'esclusione**, ma la verifica procede sulle restanti voci di costo dell'offerta

La questione degli oneri della sicurezza

Nuovo caos applicativo

ADUNANZA PLENARIA CONSIGLIO DI STATO fornisce chiarimento interpretativo (sentenza n. 3 del 20 marzo 2015):

- **APPLICAZIONE ANCHE AI LAVORI OBBLIGO DI INDICAZIONE PREVENTIVA** per ragioni di logicità e di coerenza rispetto alla prioritaria finalità di tutela sicurezza del lavoro
- **OMESSA INDICAZIONE COMPORTA ESCLUSIONE ANCHE SE NON PREVISTA IN BANDO** perché configura una ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni del codice idoneo a **DETERMINARE INCERTEZZA ASSOLUTA SUL CONTENUTO DELL'OFFERTA** per difetto di un suo elemento essenziale, non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA SMENTISCE ADUNANZA PLENARIA (sentenza n. 305 del 24 marzo 2015)

Anche **ANAC CAMBIA ORIENTAMENTO RISPETTO AL BANDO TIPO** e si conforma a Adunanza Plenaria (*parere precontenzioso n. 44 dell'8 aprile 2015 e recente Comunicato 27 maggio 2015*)

POSIZIONE ANCE

Non esiste un obbligo normativo evidente per i lavori

E' opportuno che S.A. chieda chiaramente nel bando indicazione preventiva

Eventuale mancata indicazione non deve portare esclusione ma essere regolarizzata

Il nuovo soccorso istruttorio

Il nuovo soccorso istruttorio e il pagamento della sanzione pecuniaria

DL 90/2014 (Pubblica Amministrazione) ha introdotto nuovo art. **38, comma 2-bis**, che interviene su DISCIPLINA REQUISITI DI ORDINE GENERALE necessari per partecipare alle gare, prevedendo **NUOVO SOCCORSO ISTRUTTORIO CON SANZIONE**


La mancanza, l'incompletezza e ogni altra IRREGOLARITÀ ESSENZIALE DEGLI ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE di cui al comma 2 **OBBLIGA** il concorrente che vi ha dato causa al **PAGAMENTO**, in favore della stazione appaltante, della **SANZIONE PECUNIARIA** stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è **GARANTITO** dalla CAUZIONE PROVVISORIA.

In tal caso, LA S.A. **ASSEGNA** al concorrente un **TERMINE, NON SUPERIORE A DIECI GIORNI**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di **INUTILE DECORSO DEL TERMINE IL CONCORRENTE È ESCLUSO DALLA GARA.**

Nei casi di IRREGOLARITÀ NON ESSENZIALI, OVVERO DI MANCANZA O INCOMPLETEZZA DI DICHIARAZIONI NON INDISPENSABILI, la stazione appaltante **NON RICHIEDE REGOLARIZZAZIONE, NÉ applica alcuna SANZIONE.**

Il nuovo soccorso istruttorio e il pagamento della sanzione pecuniaria


DL Pubblica Amministrazione
ha **INTRODOTTO** anche **UN
NUOVO ARTICOLO 46,**
comma 1-ter



Le previsioni dell'articolo 38, comma 2-bis si applicano a OGNI IPOTESI DI MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITÀ DEGLI ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI, ANCHE DI SOGGETTI TERZI, CHE DEVONO ESSERE PRODOTTE DAI CONCORRENTI IN BASE ALLA LEGGE, AL BANDO O AL DISCIPLINARE DI GARA


Il nuovo soccorso istruttorio e il pagamento della sanzione pecuniaria

**Ratio della norma
condivisibile**



- EVITARE situazioni di ESCLUSIONI LEGATE AD ASPETTI MERAMENTE FORMALI/DOCUMENTALI, non indicativi della reale affidabilità concorrente, con effetto deflattivo del contenzioso
- ALLARGARE LE POSSIBILITÀ DI SOCCORSO ISTRUTTORIO, prima limitato alla possibilità di completare o chiarire il contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni già presentate in gara (art. 46, comma 1) **FINO A COLMARE OGNI IPOTESI DI MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA'** degli ELEMENTI e delle DICHIARAZIONI
- PROCEDIMENTALIZZARE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO, prevedendo una istruttoria veloce preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima di valutare l'offerta

CRITICITA'



**LA FORMULAZIONE LETTERALE DELLA NORMA DÀ LUOGO A
NUMEROSI DUBBI INTERPRETATIVI E APPLICATIVI**


Il nuovo soccorso istruttorio e il pagamento della sanzione pecuniaria

ANCE HA EVIDENZIATO CRITICITÀ AD ANAC in sede di consultazione:

- **NON CONTIENE ALCUNA INDICAZIONE SU COSA DEBBA INTENDERSI PER IRREGOLARITÀ ESSENZIALI degli elementi e delle dichiarazioni**, rimettendo integralmente tale valutazione alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, con il rischio di trattamenti discriminatori e aumento del contenzioso
- non è chiaro che **LA SANATORIA NON PUÒ SOPPERIRE ALLA CARENZA DI REQUISITI SOSTANZIALI**
- **PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA NON È IN LINEA CON NORMATIVA UE E NAZIONALE IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**, che ammettono la regolarizzazione delle autodichiarazioni non costituenti falsità senza aggravii economici
- il fatto che il versamento della sanzione sia garantito dalla cauzione provvisoria può dar luogo a **DUBBI INTERPRETATIVI SULLE MODALITÀ DI CALCOLO DELLA CAUZIONE e potrebbe indurre S.A. a ritenere legittimo un incremento del valore della cauzione provvisoria**, ritenendo di dover aggiungere all'importo della cauzione quello della sanzione
- potrebbe esserci un **PROBLEMA DI COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**, che prevede che **sono vietate le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative**

Il nuovo soccorso istruttorio e il pagamento della sanzione pecuniaria

ANAC




DETERMINAZIONE n. 1 dell'8 gennaio 2015 «Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.lgs. N. 163/2006»

COMUNICATO del PRESIDENTE del 25 marzo 2015 «Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.lgs. N. 163/2006»

Il nuovo soccorso istruttorio e il pagamento della sanzione pecuniaria

Det. ANAC 1/2015

Finalizzata a
DIRIMERE DUBBI
INTERPRETATIVI posti
dalla norma e
ORIENTARE
COMPORAMENTO
OPERATORI DEL
SETTORE



Il nuovo **SOCCORSO ISTRUTTORIO NON PUÒ ESSERE** in nessuno caso **UTILIZZATO PER RECUPERARE REQUISITI NON POSSEDUTI** al momento dell'offerta o domanda partecipazione

In generale, **DIVENTA SANABILE OGNI CARENZA, OMISSIONE, IRREGOLARITÀ RIGUARDANTE GLI ELEMENTI E LE DICHIARAZIONI DELL'ART. 38, MA ANCHE ULTERIORI RISPETTO A QUESTI, ANCHE DI SOGGETTI TERZI.**


Il nuovo soccorso istruttorio **RIGUARDA TUTTE LE DICHIARAZIONI E DOCUMENTI DA PRODURRE IN GARA**, ma va coordinato col principio tassatività cause di esclusione, per cui **NON È UTILIZZABILE PER :**

- **SUPPLIRE A CARENZE OFFERTA**
- **ALTERARE CONTENUTO OFFERTA,**
- **INCIDERE SU PRINCIPI CERTEZZA PROVENIENZA E SEGRETEZZA OFFERTE**
- **ALTERARE LE CONDIZIONI DEI CONCORRENTI RISPETTO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

- **E' invece utilizzabile per colmare tutte le irregolarità che non incidono sull'offerta, le quali non possono più costituire automaticamente causa di esclusione.**

Il nuovo soccorso istruttorio e il pagamento della sanzione pecuniaria

**IMPORTANTI
PRECISAZIONI SU
APPLICAZIONE
SANZIONE**



VA COMMINATA SOLO IN CASO REGOLARIZZAZIONE DEL CONCORRENTE.

LA MANCATA REGOLARIZZAZIONE COMPORTA SOLO ESCLUSIONE DA GARA. E' POSSIBILE ANCHE INCAMERAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA, SOLO SE MANCATA REGOLARIZZAZIONE DIPENDE DA UNA CARENZA SOSTANZIALE DEL REQUISITO e non da semplice volontà concorrente

Se non dipende da carenza del requisito, **S.A. NE DÀ COMUNICAZIONE ALL'ANAC** che ne terrà conto quale notizia utile ai fini della tenuta del casellario informatico.

E' OMNICOMPRESIVA E QUINDI A SANATORIA DI TUTTE LE IRREGOLARITÀ ESSENZIALI RISCONTRATE

DEVE ESSERE COMMINATA AL SOLO SOGGETTO INTERESSATO, ANCHE IN CASO DI ATI.

VA APPLICATA ANCHE A IMPRESA AUSILIARIA se rende dichiarazioni carenti ex art. 38.

LA FUNZIONE DI GARANZIA SVOLTA DA CAUZIONE PROVVISORIA NON DETERMINA UN AUMENTO DEL RELATIVO IMPORTO. È fatto salvo **obbligo di reintegrarla, se parzialmente escussa per pagare sanzione, qualora concorrente non opti per pagamento diretto.** La mancata reintegrazione della cauzione è **causa di esclusione** dalla gara.

Il nuovo soccorso istruttorio e il pagamento della sanzione pecuniaria

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC del 25 marzo 2015 risponde a quesiti del Ministero Interno e ribadisce principi fondamentali già espressi nella determinazione 1/2015

- La **SANZIONE VA COMMINATA SOLO IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE**, sia per evitare inutili vessazioni a imprese, sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a quella UE anche in corso di recepimento. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici prevede possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali senza il pagamento di alcuna sanzione (*art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso*).

- **NON ESISTE ALCUNA INCOMPATIBILITÀ CON CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE**, che vieta le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio del pagamento delle sanzioni amministrative. La causa della polizza fideiussoria non è quella di traslare il rischio di un avvenimento futuro ed incerto del contraente assicuratore, ma **garantire adempimento di una obbligazione altrui** e quindi rientra **nell'ambito dei contratti di garanzia e non in quelli di assicurazione**. La diversa tipologia dei negozi giuridici elimina ogni dubbio su ipotetiche violazioni del divieto

- **In caso di RTI la cauzione, presentata in forma di fideiussione, deve essere intestata e sottoscritta da ogni membro del costituendo raggruppamento, per consentire un'eventuale ESCUSSIONE PARZIALE CAUZIONE. In caso di mancata regolarizzazione DOVRÀ ESSERE ESCLUSO L'INTERO RAGGRUPPAMENTO** che rappresenta un unico concorrente. Non è possibile una modifica in senso riduttivo, ammessa solo per esigenze organizzative RTI o situazioni patologiche di mandante o mandataria, e non per evitare la sanzione dell'esclusione.

- La **disciplina ha portata generale** e la sanzione può essere comminata **ANCHE NELLE PROCEDURE RISTRETTE**

Il nuovo soccorso istruttorio e il pagamento della sanzione pecuniaria

ANAC INDIVIDUA
CASISTICA VARIE
IPOTESI
IRREGOLARITA'
SANABILI e
NON SANABILI




- IRREGOLARITA' ESSENZIALI, SANABILI, **CON SANZIONE**
- IRREGOLARITA' NON ESSENZIALI, **SENZA SANZIONE** (DA NON REGOLARIZZARE)
- IRREGOLARITA' NON ESSENZIALI MA INDISPENSABILI, SANABILI MA **SENZA SANZIONE**
- IRREGOLARITA' NON SANABILI

Il nuovo soccorso istruttorio e il pagamento della sanzione pecuniaria

IRREGOLARITA'
ESSENZIALI
SANABILI **CON**
SANZIONE




OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E
OGNI ALTRA IRREGOLARITA'
NELLA REDAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE, CHE NON
CONSENTA ALLA S.A. DI
INDIVIDUARE CON CHIAREZZA IL
SOGGETTO O IL CONTENUTO
DELLA DICHIARAZIONE, resa dal
concorrente o dagli altri soggetti
indicati dall'art. 38 comma 1



- **MANCATA DICHIARAZIONE SU UNA SPECIFICA LETTERA del comma 1, art. 38**
- La dichiarazione c'è, ma **MANCA DA PARTE DI UNO DEI SOGGETTI O CON RIFERIMENTO A UNO DEI SOGGETTI** che la norma individua come titolare del requisito
- La dichiarazione c'è, ma **NON SI EVINCE SE IL REQUISITO SIA O MENO POSSEDUTO**
- **MANCA IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ a corredo dichiarazione**
- **MANCA SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE**
- **MANCA INDICAZIONE DEI SOGGETTI** cui fanno riferimento lettere b) e c) del comma 1, art. 38

Il nuovo soccorso istruttorio e il pagamento della sanzione pecuniaria

**OMESSA O
INCOMPLETA
INDICAZIONE
SENTENZE DI
CONDANNA**
art. 38, comma 1,
lett. c)



SE LA DICHIARAZIONE È COMPLETAMENTE OMESSA, OVVERO SI DICHIARA DI AVER RIPORTATO TALUNE CONDANNE, SENZA TUTTAVIA INDICARLE, È AMMESSA LA REGOLARIZZAZIONE, chiedendo al concorrente di produrre la dichiarazione mancante ovvero di indicare le singole sentenze riportate

SE OMESSA DICHIARAZIONE delle sentenze di condanna integra gli estremi di **UNA DICHIARAZIONE NEGATIVA**, cioè di non sussistenza delle stesse, **MA IN REALTÀ VE NE SIANO**, la fattispecie integra gli estremi del **“FALSO IN GARA”**, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di **NON SANABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE, ESCLUSIONE DALLA GARA E SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ**

Il nuovo soccorso istruttorio e il pagamento della sanzione pecuniaria

**IRREGOLARITA'
ESSENZIALI
SANABILI CON
SANZIONE (art 46
comma 1 ter)**




**OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E
OGNI ALTRA IRREGOLARITA'
RELATIVA AD ELEMENTI
ESSENZIALI, prescritti dalla
normativa o dalla documentazione
di gara, CHE NON INCIDONO SUL
CONTENUTO, SULLA
PROVENIENZA O SULLA
SEGRETEZZA DELL'OFFERTA**

- **MANCATA SOTTOSCRIZIONE OFFERTA O DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** del titolare o legale rappresentante (perché non impatta su contenuto o segretezza offerta)
- **IRREGOLARITA' ATTINENTI CAUZIONE PROVVISORIA**, purché costituita alla data dell'offerta e decorra da tale data
- **MANCATA O IRREGOLARE ALLEGAZIONE DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO**, purché effettuato
- **MANCATA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE A RTI**
- **MANCATA ALLEGAZIONE RICEVUTA VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC** purché effettuato

Il nuovo soccorso istruttorio e il pagamento della sanzione pecuniaria

**IRREGOLARITA'
ESSENZIALI
NON SANABILI,**
in quanto
riferite ad
**ADEMPIMENTI
FORMALI** che
incidono sulla
provenienza e
segretezza
offerte con
conseguente
**ESCLUSIONE
DALLA GARA**



- **MANCATA INDICAZIONE SUL PLICO ESTERNO GENERALE DEL RIFERIMENTO A GARA OVVERO INDICAZIONE TOTALMENTE ERRATA O GENERICA**, al punto che non è possibile riferire il plico a una determinata gara
- **MANCATA SIGILLATURA DEL PLICO ESTERNO e DELLE BUSTE INTERNE CON MODALITÀ ERMETICHE**, che ne assicurino l'integrità e ne impediscano manomissioni
- **MANCATA APPOSIZIONE SULLE BUSTE INTERNE AL PLICO DI IDONEA INDICAZIONE SUL CONTENUTO DELLE STESSE** (*a meno che, ad esempio, la busta contenente offerta economica, ancorché priva della dicitura, sia comunque distinguibile dalle restanti buste. L'OMESSA INDICAZIONE È SANABILE SE È POSSIBILE PER IL CONCORRENTE CONTRASSEGNARE LE BUSTE SENZA NECESSITÀ DI APERTURA*).
- **MANCATO INSERIMENTO OFFERTA ECONOMICA E TECNICA IN BUSTE SEPARATE E SIGILLATE, ALL'INTERNO DEL PLICO ESTERNO.** (*In caso di divisione in lotti, con possibilità di concorrere a più di un lotto, offerta economica ha una propria autonomia in relazione ad ogni lotto e, pertanto, deve essere separatamente redatta per ogni lotto*)

Resta salva la facoltà delle S.A. di individuare ulteriori ipotesi di esclusione legate alla violazione della segretezza offerte, debitamente motivate.

Il nuovo soccorso istruttorio e il pagamento della sanzione pecuniaria

**ULTERIORI
IRREGOLARITA'
ESSENZIALI
NON SANABILI,
con conseguente
ESCLUSIONE
DALLA GARA**



- **OMESSA DICHIARAZIONE** relativa alla **VOLONTÀ DI RICORRERE ALL'AVVALIMENTO** (in quanto la possibilità di regolarizzare riguarda solo le dichiarazioni a corredo)
- **OMESSO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALL'ANAC** (è invece regolarizzabile, con pagamento sanzione, l'omessa allegazione della ricevuta di versamento. Non può essere escluso chi ha pagato con modalità diversa se ha comunque assolto all'obbligo).
- **OMESSA DICHIARAZIONE VOLONTA' DI SUBAPPALTARE, SOLO SE RELATIVA A CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA PER LE QUALI CONCORRENTE NON SIA QUALIFICATO** (non esiste alcun obbligo dichiarativo sui nominativi dei subappaltatori)

Il nuovo soccorso istruttorio e il pagamento della sanzione pecuniaria

**IRREGOLARITA' CHE
NON COMPORTANO
ESCLUSIONE DALLA
GARA** (*non
essenziali, da non
regolarizzare ne'
sanzionare*)



- MANCATA O ERRATA INDICAZIONE DEL RIFERIMENTO ALLA GARA SU UNA O PIÙ DELLE BUSTE INTERNE, SE INDICAZIONE È COMUNQUE PRESENTE SUL PLICO GENERALE ESTERNO, DEBITAMENTE CHIUSO E SIGILLATO
- MANCATA INDICAZIONE DEL RIFERIMENTO ALLA GARA SU UNO O PIÙ DOCUMENTI COMPONENTI L'OFFERTA
- MANCATA APPOSIZIONE SU PLICO DEL GIORNO E ORA FISSATI PER GARA

Il nuovo soccorso istruttorio e il pagamento della sanzione pecuniaria

**IRREGOLARITA' NON
ESSENZIALI, MA
RELATIVE AD
ASPETTI
INDISPENSABILI per
accelerare la verifica
requisiti,
REGOLARIZZABILI
SENZA SANZIONE**



- INDICAZIONE POSIZIONI INPS, INAIL E CASSA EDILE, per verifica regolarità contributiva
- INDICAZIONE ESTREMI DECRETO AMMISSIONE AL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE
- INDIRIZZO AGENZIA ENTRATE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, per verifica regolarità imposte e tasse
- INDICAZIONE NUMERO FAX O POSTA ELETTRONICA AI FINI COMUNICAZIONI

Variazioni non rilevanti ai fini calcolo medie e soglia anomalia

Art. 38, comma 2-bis, ultima parte

OGNI VARIAZIONE CHE INTERVENGA, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, DOPO LA FASE AMMISSIONE, REGOLARIZZAZIONE O ESCLUSIONE OFFERTE, NON RILEVA AI FINI DEL CALCOLO DI MEDIE NELLA PROCEDURA, NÉ PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE



FINALITÀ NORMA È LA DEFLAZIONE CONTENZIOSO E L'ACCELERAZIONE DELLE FASI DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI

Variazioni non rilevanti ai fini calcolo medie e soglia anomalia

Condivisibile se AGGIUDICATARIO PROVVISORIO AD ESSERE PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

In questo caso, sembra che, per procedere alla nuova aggiudicazione, non sia necessario rideterminare la soglia di anomalia ma sia **POSSIBILE SCORRERE GRADUATORIA CONCORRENTI FINO A INDIVIDUAZIONE NUOVO AGGIUDICATARIO**

TALE IPOTESI POTREBBE AVERE UN EFFETTO POSITIVO IN TERMINI DI ACCELERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO, considerata la cristallizzazione della graduatoria originariamente determinata

Tuttavia, sarebbe **OPPORTUNO LIMITARE TALE PRINCIPIO AI CASI DI ESCLUSIONE DEL PRIMO E SECONDO CLASSIFICATO, AL FINE DI EVITARE FORME DI ALTERAZIONE DEL MERCATO**, conseguenti ad aggiudicazioni disposte tenendo conto della partecipazione di **soggetti** che, a causa dell'assenza dei necessari requisiti, **non dovevano essere ammessi in gara.**